



Comune di BEDOLLO

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate e definite dall'allegato A al decreto del 10 Novembre 2020. Pertanto gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale, utilizzando i seguenti dati:

- inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- rendiconto definitivo;
- ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili per alcune voci delle disponibilità liquide e per altre voci.

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento.

La Situazione patrimoniale 2020 è stata redatta nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Si evidenzia in particolar modo che, sulla base di quanto previsto dal Decreto MEF 10 novembre 2020, L'Ente ha la facoltà di attribuire una valorizzazione nulla alle voci:

- Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
- Rimanenze
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- Ratei attivi e Risconti attivi
- Risultato economico dell'esercizio;
- Acconti;
- Ratei passivi e Altri risconti passivi ;
- Contributi agli investimenti e Concessioni pluriennali
- Conti d'ordine

Non è altresì obbligatoria:

- l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.

Il medesimo Decreto Ministeriale attribuisce l'obbligo di non rilevare il confronto con l'esercizio precedente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 10 novembre 2020.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo.

Si riportano nella tabella sottostante i valori aggregati per macroclassi.

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	144.905,28 €
Immobilizzazioni materiali	21.433.919,83 €
Immobilizzazioni finanziarie	109.770,66 €
Totale Immobilizzazioni	21.688.595,77 €
Rimanenze	3.000,00 €
Crediti	2.860.503,71 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €
Disponibilità liquide	529.236,93 €
Totale attivo circolante	3.392.740,64 €
Ratei e risconti	- €
TOTALE ATTIVO	25.081.336,41 €
PASSIVO	31/12/2020
Patrimonio netto	23.173.171,57 €
Fondo rischi e oneri	3.000,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	- €
Debiti	1.905.164,84 €
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	- €
TOTALE PASSIVO	25.081.336,41 €
Conti d'ordine	- €

Immobilizzazioni

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, sono utilizzati i dati dell'inventario aggiornato al 31.12.2020.

Tali dati sono stati impiegati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti.

ABI Immobilizzazioni immateriali

ABII Immobilizzazioni materiali

ABIII Altre immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Immobilizzazioni materiali

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs 118/2011.

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5%
- Mezzi di trasporto leggeri 20%
- Mezzi di trasporto pesanti 10%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Hardware 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria

“indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento.

Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze rilevate alla fine dell'esercizio sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n.9, codice civile).

Crediti

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente svalutati.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della contabilità finanziaria.

	Importi al 31.12.2020
Totale residui attivi	2.895.229,42
- Svalutazione crediti	20.363,51
- Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00
- Conti correnti postali 2020	11.362,20
TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE	2.860.503,71

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili.

A decorrere dall'anno 2020 alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale.

Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce d), è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale; Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Al Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

Il valore della voce "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" è calcolato in maniera automatica come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo.

Il valore attribuito alla voce riserva da permessi di costruire è pari all'importo della voce "Riserva da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, cui abbiamo sommato l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale valore è stato depurato degli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2020, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale ma solo nel piano dei conti patrimoniale incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i debiti della contabilità economico-patrimoniale e i residui passivi della contabilità finanziaria.

	Importi al 31.12.2020
Totale residui passivi	1.713.979,19
Debiti da finanziamento	191.185,65
TOTALE DEBITI STATO PATRIMONIALE	1.905.164,84

Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci.

Conti d'ordine

L'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie.

L'ente non possiede beni appartenenti al patrimonio mobiliare da presentare all'interno dei conti d'ordine.

BEDOLLO, 13 maggio 2021